

UIL CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI

A tu per tu

La libertà viene dalla conoscenza



CCNL 31 marzo 2015
Accordo congedi parentali ad ore

A tu per tu



Con nostra soddisfazione in data 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto il verbale relativo all'argomento in oggetto, come da impegno preso in sede di accordo di rinnovo del CCNL del 31 marzo 2015, relativamente al quale avevamo altresì condiviso di proseguire i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di rivederci con ABI in caso di variazioni da parte dell'INPS su questo tema.

Di seguito, per comodità di lettura, ne riportiamo in sintesi il contenuto:

Decorrenza: 1 febbraio 2016.

Soggetti interessati: tutto il personale sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Utilizzo: periodi minimi di un'ora giornaliera la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda a giornate intere.

Preavviso: non inferiore a 5 giorni lavorativi; nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare questo termine viene applicato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, secondo periodo d.lgs. n. 151/2001 che, come emendato dal d.lgs. 15 giugno 2015 n. 80, prevede il rispetto del preavviso minimo di 2 giorni.

Cumulabilità nella medesima giornata: non possibile sia nei casi stabiliti dalla legge* sia nei casi di permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva (esempio permessi banca delle ore o ex festività).

Prestazione lavorativa residua: dalla discussione emersa in sede di trattativa è presumibile che le aziende, partendo da principi di correttezza e buona fede, effettuino una valutazione relativa al fatto che il tempo restante della giornata, nella quale si è goduto del permesso in questione, sia concretamente e proficuamente utilizzabile da parte aziendale.

Ci auguriamo di potervi aggiornare a breve su altri temi come accennato in apertura.

- * Il messaggio INPS n. 6704/2015 specifica la compatibilità o meno con altri permessi. Riportiamo per conoscenza:
- ⇒ congedi parentale ad ore per altro figlio: non compatibili;
- ⇒ riposi per allattamento, anche per altro figlio: non compatibili;
- ⇒ permessi orari alternativi a prolungamento congedo parentale anche per altro figlio: non compatibili;
- ⇒ permessi assistenza a familiari disabili, anche minori (legge 104/1992): compatibili;
- ⇒ permessi per lavoratori disabili fruiti a ore (legge 104/1992): compatibili.